

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 4656, 4673 e 4738-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE FASSONE)

Comunicata alla Presidenza il 25 settembre 2000

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Integrazione e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, in materia di espulsione dei detenuti provenienti da
paesi non appartenenti all'Unione europea (4656)

**d'iniziativa dei senatori MARITATI, SENESE, CALVI, FASSONE,
BONFIETTI e GUERZONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 2000

—————

Modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata (4673)

d'iniziativa dei senatori MILIO e PETTINATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2000

Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738)

**presentato dal Ministro della giustizia
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
col Ministro dei lavori pubblici
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
col Ministro della sanità
col Ministro per gli affari regionali
e col Ministro per la funzione pubblica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2000

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	10
Testo proposto dalla Commissione	»	11
Disegni di legge:		
– n. 4656, d’iniziativa dei senatori Maritati ed altri . . .	»	22
– n. 4673, d’iniziativa del senatore Milio	»	23
– n. 4738, d’iniziativa del Governo.	»	24

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente articolato nasce dallo stralcio operato all'interno del disegno di legge governativo denominato «Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario» (n. 4738) e dalla congiunzione ai capi non stralciati di due disegni di legge di iniziativa parlamentare (nn. 4656 e 4673) aventi, *in toto* o in parte, oggetto coincidente.

Lo stralcio e la selezione dei temi, a loro volta, discendono dall'esigenza di affrontare ed approvare, con la maggior sollecitudine possibile, alcuni interventi normativi in grado di alleviare la pesante situazione degli istituti penitenziari italiani. Fermo restando che altri interventi sono comunque indispensabili (e parecchi di essi sono contenuti nelle restanti parti del disegno di legge governativo, momentaneamente accantonate) i due temi oggetto del presente articolato - l'espulsione degli stranieri che si sono resi autori di reati e l'espansione del beneficio della liberazione anticipata - si presentano come *sin d'ora* efficaci ai fini di una riduzione della popolazione carceraria, e quindi meritevoli di consenso.

1. - Quanto al primo argomento (l'espulsione di cittadini extra-comunitari) conviene ricordare che l'attuale legislazione - rappresentata dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, del quale è asse portante la legge 6 marzo 1998, n. 40 - prevede diverse forme di espulsione, e su di esse si innestano le modifiche contenute nel presente articolato.

La prima tipologia è costituita dall'espulsione amministrativa (articolo 13 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998) a sua

volta articolata in varie ipotesi, aventi tutte come presupposto il fatto che lo straniero è già entrato nel territorio dello Stato e versa in situazione di irregolarità amministrativa. Il punto di tangenza con il procedimento penale è regolato dal comma 3, che considera la situazione dello straniero non ancora giudicato e non sottoposto alla custodia cautelare in carcere, e che prevede il rilascio del nulla-osta all'espulsione da parte dell'autorità giudiziaria, la quale può negarlo solo ove sussistano «inderogabili esigenze processuali». Le garanzie per lo straniero espulso, per converso, risiedono nella sua facoltà di presentare ricorso al pretore (oggi: al tribunale in composizione monocratica), con eventuale trattenimento presso i centri di permanenza temporanea.

Il disegno di legge in esame innova sotto un triplice profilo. Da un lato prevede che il nulla-osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla richiesta, con ciò assicurando una esecutorietà dell'espulsione in tempi comunque brevi. In secondo luogo esso prevede che, nell'intervallo tra la richiesta di nulla-osta e la sua concessione (o il decorso del termine anzidetto) lo straniero sia sempre trattenuto presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, e non solamente ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 13, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998. Infine dispone che all'espulsione si proceda in ogni caso con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, anziché limitare tale modalità alle sole situazioni più circoscritte previste dalla legge vigente.

Si è voluto, in tal modo, attribuire una maggiore e più immediata efficacia al provvedimento di espulsione, considerando che

nella situazione in esame si assommano le due circostanze dell'ingresso o permanenza irregolari nel territorio dello Stato, e della pendenza di un procedimento penale. L'innovazione appare tanto più doverosa in quanto, con la normativa vigente, sono trattati alla stessa stregua tutti gli stranieri irregolari, sia che abbiano sia che non abbiano pendenze penali a carico.

2. - Sempre con riferimento alla situazione dello straniero sottoposto a procedimento penale, il disegno di legge prevede un'innovazione al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, che introduce un criterio di maggior rigore nell'applicazione della custodia cautelare in carcere allorché si procede per taluni gravissimi delitti. In questi casi, infatti, anziché applicarsi la regola generale, secondo la quale alla custodia in carcere si fa luogo solo quando ogni altra misura risulti inadeguata, e sempre che sussistano le specifiche esigenze cautelari indicate dall'articolo 274 del codice di procedura penale, la legge sancisce una presunzione di pericolosità, per cui si applica comunque la custodia cautelare in carcere (beninteso in presenza di gravi indizi di colpevolezza) salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

Tale inversione di criterio è stata estesa al delitto di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, che punisce l'attività di chi favorisce l'ingresso irregolare di stranieri nel territorio dello Stato, quando il fatto è commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite.

Nei lavori della Commissione da taluni si è invocata l'estensione del criterio di rigore anche alla previsione di cui alla prima parte del medesimo comma, e cioè anche nei confronti di coloro che commettono il fatto, a fine di lucro, avvalendosi di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti. Si è preferito non accogliere tale solle-

citazione in considerazione del fatto che la norma, pur indirizzandosi a situazioni di indubbia gravità (i cosiddetti scafisti), include anche ipotesi di minor rilevanza, per le quali la presunzione di pericolosità può essere eccessiva: si pensi al fatto dello straniero che agevola nei modi anzidetti l'ingresso di congiunti o di amici, senza connotati di criminalità organizzata. L'inversione della regola secondo la quale la pericolosità va provata dall'accusa, è strumento rischioso che può produrre carcerazioni senza fondamento, e quindi va usato con prudenza: nei casi dei cosiddetti scafisti o in altri affini non sarà difficile per l'accusa fornire le prove della pericolosità, se la condotta ha i caratteri che usualmente presenta, e quindi ottenere egualmente la custodia in carcere secondo la procedura ordinaria, senza forzature pericolose.

3. - Sempre considerando lo straniero sottoposto a procedimento penale, ma che versa in situazione di custodia cautelare in carcere, il disegno di legge ha da un lato reso più stringente ed efficace il provvedimento di espulsione, dall'altro lato ha eccettuato talune ipotesi dall'area delle espulsioni.

Il testo unico vigente, emanato con il citato decreto legislativo n. 286 del 1998, non fa oggetto di autonoma considerazione la situazione in esame (infatti il disegno di legge aggiunge un apposito articolo 14-bis), e quindi essa ricade nella previsione generale di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo. Poiché, però, la custodia cautelare in atto aggiunge un coefficiente di gravità alla semplice pendenza di un procedimento penale, giacché induce a ritenere che l'indagato sia raggiunto da gravi indizi di colpevolezza e da pesanti sintomi di pericolosità, già vagliati da almeno due magistrati (il pubblico ministero ed il giudice per le indagini preliminari, cui di norma si aggiunge il tribunale del riesame), è giustificata una normativa più stringente.

Pertanto si è previsto che, quando nei confronti di tale soggetto sia stato adottato un

provvedimento di espulsione, il giudice ordina che il medesimo abbia immediata esecuzione, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali, valutate anche in relazione all'interesse della persona offesa. Per conseguenza il questore provvederà all'esecuzione con immediato accompagnamento alla frontiera - e cioè non con semplice intimazione a lasciare il territorio dello Stato, foriera di assai probabile clandestinità - perché un giudice (e cioè il giudice penale precedente) ha già compiuto quel vaglio di regolarità formale del provvedimento di espulsione, che in via ordinaria è affidato al (già) pretore, su ricorso dell'interessato.

Il disegno di legge governativo prevedeva che un'identica procedura fosse seguita quando si procede a carico di uno straniero irregolare per un reato che comporta l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione (vale a dire la seconda delle ipotesi di espulsione, contemplata dall'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998). La Commissione ha invece prudentemente ritenuto che la semplice gravità del reato per cui si procede, sia pure accompagnata da una prognosi di pericolosità come richiesta dal detto articolo 15, non sia sufficiente a giustificare una procedura così drastica (la situazione è quella di un soggetto, non raggiunto ancora da una sentenza neppure di primo grado) e pertanto ha soppresso tale ipotesi, sostituendola con quella della richiesta dell'interessato.

Inoltre si è previsto che il meccanismo in esame non operi quando si procede per determinati reati di rilevante gravità (quelli elencati dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale) e quando lo straniero sia già stato espulso in precedenza una o più volte. Con ciò si è inteso tracciare una linea di demarcazione tra la pressante sollecitazione a rinviare senza ritardo nel paese di origine gli stranieri irregolari, che siano anche probabili autori di reato, e l'esigenza di non azzerare l'istanza punitiva quando il (probabile) reato è grave, o

quando il soggetto mostra di sfruttare la procedura per eludere a ripetizione la legge.

Coerentemente, se lo straniero espulso fa rientro nel territorio dello Stato prima di dieci anni, il procedimento penale riprende il suo corso e la custodia cautelare è ripristinata.

4. - La terza ipotesi di espulsione attualmente prevista dal citato decreto legislativo n. 286 del 1998 è quella connessa con la pronuncia della sentenza di condanna, anche non irrevocabile, o con l'applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto patteggiamento). In tali casi il giudice, quando ritiene di dover irrogare una pena detentiva entro il limite di due anni, e non ricorrono le condizioni per applicare la sospensione condizionale, può sostituire la pena con l'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

I disegni di legge, sia quello governativo sia quelli di iniziativa parlamentare, prevedono un innalzamento di tale soglia, che la Commissione ha stimato equo definire in tre anni, ritenendo che un livello più alto producesse l'azzeramento della risposta punitiva anche a fronte di delitti di notevole gravità, tanto più se si considerano le eventuali riduzioni di pena conseguenti all'adozione del rito abbreviato, o ad altre attenuanti.

Altra innovazione è rappresentata dall'obbligo per il giudice, e non più dalla facoltà discrezionale, di operare la sostituzione della pena con l'espulsione (ovviamente, se la pena inflitta non supera i due anni permane la possibilità di applicare la sospensione condizionale della medesima, e quindi, se il beneficio è in concreto concedibile, non ricorre il secondo dei due presupposti dell'obbligo di sostituzione). Ed infine il tempo di operatività dell'espulsione è stato ampliato da cinque a dieci anni, in considerazione del fatto che il livello di cinque anni è già operante per lo straniero che versa in situazione di mera irregolarità, e quindi appare appropriato sancire un maggior rigore per colui che ha altresì commesso un reato accertato con sentenza.

Per le ragioni già illustrate *sub* paragrafo 3, ultima parte, il meccanismo non opera quando si procede per reati particolarmente gravi, o quando lo straniero è già stato espulso in precedenza.

5. - Sempre nella prospettiva di intensificare ed anticipare l'espulsione degli stranieri che, avendo commesso un reato, sarebbero comunque destinati ad essere rimpatriati dopo l'espiazione, l'articolo 5 del disegno di legge ha introdotto una nuova forma di espulsione, costruita come misura alternativa, e quindi applicabile solamente nei confronti di coloro che si trovano detenuti in espiazione di una condanna divenuta definitiva.

Deve trattarsi di una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di pena maggiore, con ciò recependosi il livello prevalentemente adottato dall'ordinamento a proposito delle misure alternative. E deve ricorrere una delle seguenti ulteriori condizioni (non cumulative): che si tratti di straniero irregolare; che gli sia stata applicata la misura di sicurezza dell'espulsione, vuoi perché ritenuto pericoloso dal giudice, vuoi perché al reato si accompagni automaticamente tale misura; che sia l'interessato a farne richiesta.

Nel corso dei lavori della Commissione si è osservato che con questa misura alternativa si assicura una sostanziale impunità per i delitti sanzionati con reclusione fino a tre anni, e comunque un abbuono di pena di tre anni per quelli puniti più gravemente; e si è auspicato che lo straniero venga non solo e non tanto espulso, quanto consegnato alle autorità del paese di origine affinché ivi espi la pena che gli è stata inflitta.

La richiesta, che nasce da un'intuibile preoccupazione di non azzerare la risposta punitiva a fronte di delitti di una certa gravità, non può essere tradotta in un formale enunciato di legge, poiché il nostro ordinamento non può interferire con la sovranità di altri Stati, imponendo loro una determinata condotta.

Tuttavia la preoccupazione può essere in larga parte attenuata, ove si consideri, da un lato, che sono già stati sottoscritti dall'Italia numerosi accordi bilaterali con paesi che sono abituali fornitori di immigrati, e che in forza di tali accordi vi è un impegno di cooperazione giudiziaria che si traduce anche nell'esecuzione delle condanne reciprocamente inflitte. Dall'altro lato, è bene rammentare che la soglia dei tre anni di reclusione è quella che già di per sé apre la via alle misure alternative, cui anche l'extra-comunitario ha diritto, con conseguente ampia riduzione dell'afflittività: di modo che l'espulsione viene, da un lato, a rappresentare una sia pure impropria forma di compensazione legale verso quella fascia di condannati che, per la povertà delle loro relazioni sociali, a tali misure non possono di fatto accedere; e dall'altro lato ha un suo proprio contenuto di afflittività, che talora può essere addirittura gravatorio verso lo straniero, specie quando questi abbia già espiato una parte notevole della pena, e a ciò si veda aggiungere il rimpatrio.

Si aggiunga che sono state ripetute le consuete eccezioni, relative ai delitti particolarmente gravi di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e alla recidiva in espulsione.

Inoltre, proprio perché l'espulsione viene in qualche modo ad aggiungersi alla condanna, è stato previsto un insieme di garanzie minime, consistenti nella procedura, affidata al magistrato di sorveglianza che provvede con decreto motivato, e nel controllo, assegnato al tribunale di sorveglianza in caso di opposizione.

Non si è prevista un'immediata esecutorietà dei provvedimenti nonostante gravame, perché, per quanto riguarda il decreto del magistrato di sorveglianza, l'opponente rimane comunque detenuto durante il termine di dieci giorni, entro i quali deve proporre opposizione, nonché per il tempo necessario a decidere sulla medesima; e per quanto concerne il tribunale di sorveglianza, l'eventuale

ricorso avverso la sua ordinanza non ne sospende l'esecuzione (*ex* articolo 666, comma 7, del codice di procedura penale), salvo che il tribunale stesso disponga diversamente

Anche in questa situazione il provvedimento di espulsione ha efficacia per dieci anni, decorsi i quali la pena è estinta. In caso di rientro illegittimo, lo stato di detenzione è ripristinato e l'esecuzione della pena riprende il suo corso.

6. - Con la legge 27 maggio 1998, n. 165, si è introdotta un'importante serie di modificazioni all'articolo 656 del codice di procedura penale, in forza delle quali, quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena non superiore a tre anni, l'esecuzione viene sospesa in funzione di una possibile domanda di ammissione alle misure alternative.

Tale procedura intralcia evidentemente in modo grave i meccanismi di espulsione, che con il presente disegno di legge si è voluto rendere più solleciti ed effettivi, poiché non si può apprendere materialmente il condannato prima che egli abbia ricevuto l'ordine di esecuzione e lasciato (improbabilmente) decorrere il termine utile per presentare la richiesta della misura alternativa. Si è pertanto eccettuato dall'applicazione della legge citata lo straniero nei cui confronti sia stato emesso un decreto di espulsione ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.

7. - Il disegno di legge contiene una serie di interventi relativi alla materia del rientro illegale nel territorio dello Stato. Attualmente il comma 13 dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 lo punisce con l'arresto da due a sei mesi. L'articolo 2 del disegno di legge sostituisce l'arresto con la reclusione, di modo che la configurazione come delitto renda punibile anche il tentativo, oggi non perseguibile; abbatte il minimo edittole di due mesi, ma aumenta il massimo fino ad un anno, per rendere più elastica la sanzione, e ad un tempo più sensibile la deterrenza a fronte dell'aumento

delle espulsioni; infine consente l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

L'articolo 5 del disegno di legge, poi, prevede un forte inasprimento della pena edittole (reclusione fino a tre anni) nel caso di rientro illegale dello straniero espulso a titolo di misura alternativa.

8. - Due disposizioni di indole generale accompagnano gli interventi di natura strettamente procedural-penitenziaria. Con l'articolo 6 si è previsto l'utilizzo di enti ed associazioni, anche stranieri, quando essi siano idonei a fornire ospitalità e opportunità di occupazione agli stranieri, così da rendere concretamente più fruibili le misure alternative dalle quali essi sono di fatto troppo spesso esclusi.

Con l'articolo 7 si sono dettate disposizioni utili al fine di acquisire con tempestività tutte le informazioni relative allo straniero detenuto, di modo che non avvenga che il medesimo, raggiunto da un provvedimento di espulsione, non possa essere di fatto espulso una volta dimesso dal carcere. Il raccordo tra l'amministrazione penitenziaria e il prefetto consentirà di realizzare un *continuum* tra detenzione ed espulsione, eliminando improvvise situazioni di clandestinità.

9. - Il secondo tema affrontato dal disegno di legge è quello della liberazione anticipata, della quale sono stati ampliati i meccanismi applicativi e semplificate le procedure.

Attualmente questa misura alternativa consiste nella detrazione di quarantacinque giorni di pena per ogni semestre di pena scontata, sempre che il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione; il provvedimento è adottato dal tribunale di sorveglianza, con la normale procedura in contraddittorio.

Il disegno di legge prevede, in aggiunta a quella, ma non cumulabile con essa, una liberazione anticipata in casi particolari, che consiste nella detrazione di sessanta giorni per ogni semestre di pena scontata, sempre che il condannato abbia dato prova di «spe-

ziale partecipazione» all'opera di rieducazione, intesa come particolare impegno nella realizzazione del programma di trattamento e come elevato grado di maturazione raggiunto nel percorso di rieducazione.

Un ulteriore intervento in termini di mitigazione della pena è rappresentato dalla proiezione verso il passato del nuovo istituto. La speciale detrazione si applica anche, ricorrendo i presupposti ora detti, in riferimento ai semestri di pena successivi al 1° gennaio 1995, e quindi su un arco, al presente, di dodici «espansioni» da quarantacinque a sessanta giorni, pari ad un semestre complessivo nell'ipotesi più favorevole. Per converso sono eccettuati da questa misura i condannati per taluno dei gravi delitti considerati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

10. - Sul piano della procedura il disegno di legge riprende un testo già approvato dalla Camera, e quindi dal Senato con modificazioni, nascente dalla constatazione che la liberazione anticipata è una misura alternativa di larghissima applicazione, e un istituto in merito al quale il contraddittorio preventivo è di assai modesta utilità. La concessione avviene, infatti, all'incirca nell'80-85 per cento dei casi, sulla base delle relazioni provenienti dall'istituto carcerario, alle quali la difesa normalmente poco può aggiungere. Il contraddittorio, se mai, è utile in seconda battuta, nei limitati casi di rigetto, o quando è l'ufficio del pubblico ministero a dolersi della concessione del beneficio.

In conseguenza, la Commissione ha ripreso il testo approvato dal Senato (atto Senato 3183), prevedendo che sia il magistrato a provvedere, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, sia per la liberazione an-

ticipata ordinaria, sia per quella introdotta con il presente testo.

Avverso l'ordinanza possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza l'interessato, il suo difensore ed il pubblico ministero. Il tribunale procede in contraddittorio e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 678 del codice di procedura penale nonché, per espressi rinvii, degli articoli 666 del codice di procedura penale e 30-*bis* della citata legge n. 354 del 1975, commi quinto e sesto.

Per fare fronte al prevedibile aumento del carico di lavoro degli uffici di sorveglianza, che saranno chiamati a rivalutare i semestri precedenti a partire dal 1995, l'articolo 15 del disegno di legge prevede ampie possibilità di applicazioni di magistrati giudicanti, anche in deroga al disposto dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Il testo governativo prevedeva che fossero i presidenti delle corti d'appello ad applicare d'ufficio un numero di magistrati non inferiore alla metà dell'organico dei magistrati addetti al medesimo. La Commissione ha ritenuto preferibile - fermo restando che i provvedimenti di applicazione non possono non promanare dai presidenti delle corti - affidare ai presidenti dei tribunali di sorveglianza la valutazione del fabbisogno, posto che lo stesso può variare anche di molto a seconda del numero e della qualità degli istituti di pena presenti in quel territorio. Ai presidenti delle corti competerà il bilanciare le richieste con le esigenze degli altri uffici, nel quadro dell'ordinario potere di governo del personale loro affidato dal citato articolo 110 del regio decreto n. 12 del 1941.

FASSONE, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

sul disegno di legge 4738

25 luglio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando che le decisioni previste dagli articoli 18 e 19 dovrebbero essere assunte solo dopo aver garantito all'interessato la possibilità di essere sentito dall'autorità giudiziaria, nel rispetto del diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Modifiche al codice di procedura penale e nuove norme in materia di espulsione dello straniero e di benefici penitenziari

CAPO I

MODIFICHE AL CODICE
DI PROCEDURA PENALE

Art. 1.

1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «previste dallo stesso articolo» sono inserite le seguenti: «nonché al delitto di cui all'articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

2. All'articolo 656, comma 9, del codice di procedura penale dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) quando la condanna riguarda uno straniero nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

(*) Ad unificazione dei disegni di legge nn. 4656, 4673 (limitatamente all'articolo 2) e 4738 (limitatamente al Capo IV, all'articolo 25 e al Capo VIII). Delle rimanenti parti dei disegni di legge nn. 4673 e 4738, la Commissione propone lo stralcio, ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento.

CAPO II

MODIFICHE AL DECRETO
LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286

Art. 2.

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla-osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali; il questore, ottenuto il nulla-osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla-osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla richiesta. Durante tale periodo il questore dispone che lo straniero sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, dandone avviso all'autorità giudiziaria procedente. All'espulsione si procede in ogni caso con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'articolo 14-bis.»;

b) al comma 13 le parole: «con l'arresto da due mesi a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a un anno»; e dopo le parole: «con accompagnamento immediato» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis - (*Espulsione in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere*) - 1. Nei confronti dello straniero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, a carico del quale è stato adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, ovvero nei confronti dello straniero che ne fa richiesta, il giudice sentito il pubblico ministero dispone che l'espulsione ordinata dal prefetto abbia esecuzione ovvero dispone l'espulsione immediata, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali, valutate anche in relazione all'interesse della persona offesa. Con l'adozione del provvedimento di custodia cautelare il giudice ordina immediatamente i necessari accertamenti sull'identità e sulla nazionalità dello straniero.

2. L'espulsione non ha luogo nei casi in cui si procede per uno o più dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale, nonché dall'articolo 12, comma 3, del presente decreto legislativo ovvero nei casi in cui lo straniero sia già stato in precedenza espulso.

3. L'espulsione è immediatamente comunicata al questore che, acquisiti i documenti per il viaggio, provvede all'esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Qualora, alla scadenza dei termini di custodia cautelare, siano necessari accertamenti supplementari sulla identità o sulla nazionalità dello straniero, il questore adotta le misure di cui all'articolo 14, comma 1.

4. Acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, il giudice dichiara con sentenza non doversi procedere. La custodia cautelare cessa con l'esecuzione dell'espulsione.

5. In caso di rientro dello straniero nel territorio dello Stato prima della scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 345 del codice di procedura penale, e la custodia cautelare è posta nuovamente in esecuzione. La prescrizione del reato è sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di espulsione al momento in cui l'autorità giudiziaria riceve notizia dell'avvenuto indebito rientro».

Art. 4.

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «entro il limite di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di tre anni» e le parole: «può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sostituisce la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a dieci anni»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 14-bis».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. - (*Espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione*) - 1. Nei confronti dello straniero detenuto che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a tre anni, è disposta l'espulsione immediata allorché si versi in uno dei seguenti casi:

a) se trattasi di straniero nei confronti del quale è stata disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2;

b) se è stata applicata con la condanna la misura di sicurezza della espulsione, ovvero se la condanna riguarda un reato cui consegue automaticamente l'applicazione di detta misura di sicurezza;

c) se lo stesso straniero ne fa richiesta.

2. L'espulsione non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale, nonché dall'articolo 12, comma 3, del presente decreto legislativo ovvero nei casi in cui lo straniero sia già stato in precedenza espulso.

3. Competente a disporre l'espulsione è il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero su richiesta del detenuto.

4. Il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato, senza formalità, acquisiti le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero, nonché i necessari documenti per il viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

5. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tal caso lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.

7. Fermo quanto stabilito dal comma 6 lo straniero rientrato illegittimamente in Italia è punito con la reclusione fino a tre anni.

8. Lo straniero, al quale è stata applicata la disposizione del comma 1, lettera c), è punito con la reclusione fino a tre anni se rientra successivamente nel territorio dello Stato; in tal caso, è sempre disposta la custodia cautelare in carcere».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 16-*ter.* - (*Disposizioni in materia di misure alternative alla detenzione*) - 1. Al fine di consentire l'applicabilità delle misure alternative alla detenzione anche agli stranieri non abbienti, il magistrato di sorveglianza può tener conto della disponibilità di enti e associazioni, anche stranieri, a fornire ospitalità e opportunità di occupazione agli interessati per il tempo necessario e a collaborare con i servizi sociali. A tal fine il Ministero della giustizia provvede ad inserire in un apposito elenco gli enti e le associazioni che dimostrino di avere i requisiti previsti da apposito decreto del Ministro, adottato di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 16-*quater.* - (*Obblighi di informazione e accertamenti*). - 1. All'atto dell'ingresso in istituto penitenziario di un cittadino straniero non appartenente a paesi dell'Unione europea, l'amministrazione penitenziaria comunica al prefetto del luogo di detenzione ogni informazione utile ai fini degli accertamenti sulla identità del detenuto e sulla sua posizione sul territorio dello Stato

e della eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 13.

2. Il prefetto provvede immediatamente agli accertamenti di cui al comma 1 e adotta i provvedimenti conseguenti. Se provvede all'espulsione il relativo provvedimento è inserito nel fascicolo del detenuto e comunicato all'interessato. Da tale momento decorrono i termini di cui all'articolo 13, comma 8».

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354

Art. 8.

1. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990,» sono inserite le seguenti: «nonché di detenuti o internati per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale e dall'articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:

«Art. 54-*bis*. - (*Liberazione anticipata in casi particolari*) - 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di speciale partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, a richiesta dell'interessato o del suo difensore, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il

periodo trascorso in stato di custodia cautelare.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai detenuti per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis*.

3. Per speciale partecipazione all'opera di rieducazione si intendono il particolare impegno dimostrato nella realizzazione del programma di trattamento e l'elevato grado di maturazione raggiunto nel percorso di rieducazione in vista del reinserimento sociale.

4. La riduzione di pena di cui al presente articolo non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 54.

5. Si applica il comma 4 dell'articolo 54.

Art. 54-ter. - (Domanda di liberazione anticipata) - 1. Quando vi è richiesta, proveniente dal condannato detenuto, di ottenere la misura prevista dagli articoli 54 e 54-*bis*, essa è inoltrata per il tramite della direzione dell'istituto ove il condannato si trova ed è inviata al magistrato di sorveglianza competente corredata con tutti i dati necessari per il suo esame e con sintetici rapporti informativi circa la partecipazione all'opera di rieducazione del condannato relativamente al periodo di detenzione da considerare».

Art. 10.

1. All'articolo 58-*quater*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*» sono soppresse.

Art. 11.

1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito previste dagli ar-

ticoli 54, 54-*bis* e 56 della presente legge, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale».

2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 69-*bis*. - (*Procedimento in materia di liberazione anticipata*) - 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1, il difensore, l'interessato ed il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

3. L'ordinanza che decide sul reclamo è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 30-*bis*.

4. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, la trasmette al magistrato di sorveglianza.

Art. 69-*ter*. - (*Compiti della direzione dell'istituto in materia di liberazione anticipata*). - 1. Nell'istruire ed inviare al magistrato di sorveglianza le richieste di liberazione anticipata, la direzione dell'istituto tiene conto degli effetti del loro eventuale accoglimento dando la priorità a quelle che, ove accolte, determinerebbero la scarcerazione del detenuto».

Art. 12.

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «la riduzione di pena per la liberazione anticipata,» sono soppresse e dopo le parole: «la revoca o cessazione dei suddetti benefici» sono inserite le seguenti: «nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata».

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

1. La detrazione di pena prevista dall'articolo 54-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, a domanda dell'interessato, si applica, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, anche in riferimento ai semestri di pena successivi al 1° gennaio 1995 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che, con riferimento ai semestri suddetti, risulti provata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. La riduzione di pena è definita nella misura integrativa di quindici giorni nei casi in cui sono state già concesse le detrazioni di pena nella misura di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai detenuti per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Art. 14.

1. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della

presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.

Art. 15.

1. Per far fronte ad eventuali imprescindibili esigenze degli uffici di sorveglianza, derivanti dall'applicazione della presente legge, i presidenti delle corti di appello, su richiesta dei presidenti dei tribunali di sorveglianza, provvedono ad applicare, in ciascun ufficio di sorveglianza del distretto, un congruo numero di magistrati giudicanti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

2. L'applicazione è disposta entro cinque giorni dalla richiesta, ed ha durata non superiore a sei mesi.

3. Nei confronti dei magistrati applicati ai sensi del comma 1 non opera la preclusione di cui al comma 4 dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 16.

1. Il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per gli stranieri già presenti negli istituti penitenziari alla data di entrata in vigore della presente legge le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 16-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, sono trasmesse entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 4656

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARITATI ED ALTRI

Art. 1.

1. I cittadini non appartenenti a Paesi dell'Unione europea reclusi in istituti di pena che abbiano da scontare una pena anche residua non inferiore a cinque anni possono, su richiesta del pubblico ministero, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, essere espulsi dal territorio nazionale, mediante accompagnamento alla frontiera, e consegna alle autorità del Paese di provenienza. Il provvedimento è revocato e si fa luogo all'esecuzione della pena se, nei dieci anni successivi all'espulsione, lo straniero compie indebito ingresso nel territorio nazionale. Trascorsi dieci anni dall'espulsione la pena si estingue.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato sentito il condannato ed è ricorribile in cassazione qualora il medesimo nel corso dell'audizione abbia manifestato opposizione.

3. La previsione del comma 1 non si applica agli stranieri imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale.

4. La previsione del comma 1 non si applica quando lo straniero espulso corra il pericolo di subire, nello Stato di provenienza, trattamenti inumani o degradanti, anche in relazione al reato commesso e per il quale ha subito la reclusione.

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera perché occorre procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla identità o nazionalità del detenuto destinatario del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 1, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il detenuto medesimo permane comunque nell'istituto di pena il tempo necessario al perfezionamento delle procedure di espulsione, e non può essere accolto presso i centri di permanenza previsti dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.

2. Per i detenuti che non beneficiano delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 e che devono essere espulsi, le procedure di riconoscimento e la rimozione degli ostacoli tecnici all'esecuzione dell'espulsione devono essere, comunque, espletate prima del termine della pena. Anche tali detenuti non possono essere accolti presso i centri di permanenza previsti dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 le parole «quando ritiene di dover irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quando ritiene di dover irrogare la pena detentiva entro il limite di tre anni».

DISEGNO DI LEGGE N. 4673

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MILIO E PETTINATO

Art. 1.

(Liberazione condizionale)

1. Il primo comma dell'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Il condannato a pena detentiva che durante il tempo di esecuzione della pena abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni».

Art. 2.

(Liberazione anticipata)

1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

preventive e limitative della libertà, è sostituito dal seguente:

«1. Al condannato a pena detentiva è concessa ai fini del suo più efficace reinserimento nella società una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare e di detenzione domiciliare».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«2-bis. La liberazione anticipata può non essere concessa per il singolo semestre di pena scontata nel caso in cui risulti, da relazione motivata della direzione del carcere presso il quale il detenuto è in carico, che il condannato, durante lo stesso semestre, non abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Il tribunale di sorveglianza decide con udienza camerale con la presenza delle parti».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 4738

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

CAPO I

PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI PENITENZIARI

Art. 1.

1. Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione degli istituti penitenziari, da individuare su proposta del Ministro della giustizia, è istituito un fondo speciale, a decorrere dall'anno 2000, per la promozione, lo sviluppo ed il sostegno delle attività e dei servizi penitenziari, che possono eventualmente prevedere il concorso delle regioni, delle province autonome e dei comuni, di enti o soggetti privati e di società cooperative.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono volti ad assicurare:

a) il potenziamento delle strutture e degli impianti e l'innovazione delle attrezzature destinate alle attività lavorative, alla formazione professionale, all'istruzione e alle attività culturali ed espressive dei detenuti e degli internati;

b) il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni strutturali e dei progetti assistenziali e riabilitativi per i detenuti e gli internati affetti da infermità psichica, da disabilità motoria o sensoriale, da AIDS o grave grado di infezione da HIV;

c) il concorso alle spese per l'allestimento di reparti detentivi ospedalieri per il ricovero di persone detenute;

d) la stipula di convenzioni con enti o soggetti anche privati per servizi di mediazione culturale a favore dei detenuti e degli internati stranieri;

e) la sperimentazione di un circuito di istituti di media sicurezza con offerta trattamentale intensificata, anche mediante convenzioni con gli enti locali, allo scopo di assicurare il fabbisogno di personale e la realizzazione dei necessari servizi;

f) strutture e servizi per il sostegno e l'assistenza alle detenute madri e ai figli minori conviventi in istituto.

3. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentiti, per le parti di competenza di ciascuno, i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1 e quelle di gestione della spesa.

4. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati sulla base di specifici progetti elaborati dalle regioni, sentiti i comuni interessati, e da enti o soggetti anche privati, il cui finanziamento sia assicurato per non meno del 30 per cento da altre risorse pubbliche o private.

5. Alle cooperative sociali e di lavoro, a cui partecipino come soci detenuti o internati, può essere concesso, per gli anni 2001-2003, un contributo a fondo perduto per un importo non superiore a lire tre milioni, per ogni lavoratore, detenuto o internato, occupato a tempo pieno e per una durata non inferiore ad un anno. Tale contributo è cumulabile con altre agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, previsti dalle norme vigenti per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nell'industria, nell'agricoltura, nell'edilizia e nella tutela dell'ambiente.

6. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è costituita, per l'anno 2000, dalle somme non ancora utilizzate nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.1.2.1, con riferimento ai capitoli 1823 e 1821 dello stato di previsione del Ministero della giustizia; per gli esercizi 2001 e 2002, la predetta dotazione è costituita dalle corrispondenti proiezioni iscritte, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito della medesima unità previsionale di base dello stesso stato di previsione. Si intendono corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

7. A decorrere dall'anno 2003, la dotazione del fondo è determinata con le modalità di cui all'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 7 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. Il Ministro della giustizia provvede alla ripartizione del Fondo con le modalità di cui al comma 3 e per le finalità di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria istituito con decreto interministeriale 17 dicembre 1975, predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma pluriennale di interventi straordinari per la costruzione di nuovi edifici, l'adeguamento di quelli esistenti e la delocalizzazione di istituti peniten-

ziari non ritenuti idonei per condizioni strutturali e capienza.

2. Gli interventi inseriti nel programma di cui al comma 1 sono dichiarati segreti ed urgenti.

3. Con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 sono individuati gli immobili da dismettere e le procedure di *leasing* immobiliare, di permuta e *project financing* da applicare al programma di cui al medesimo comma 1.

4. Per le operazioni di locazione finanziaria, da perfezionare con banche o intermediari finanziari iscritti, rispettivamente, nell'albo o nell'elenco speciale di cui agli articoli 13 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

a) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in caso di fallimento degli intermediari o di loro assoggettamento ad altre procedure concorsuali;

b) si applicano in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale e gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

5. Restano ferme, in quanto compatibili, le agevolazioni fiscali già previste in materia di realizzazione e gestione delle carceri.

6. Al fine di assicurare la massima celerità nell'esecuzione del programma di cui al comma 1, tutti i termini previsti dalle norme vigenti sono ridotti della metà.

7. Per la realizzazione degli interventi compresi nel programma di cui al comma 1, che non trovino copertura integrale attraverso le procedure di locazione finanziaria, *leasing* immobiliare e *project financing* e la permuta totale o parziale, previste al comma 3, si procede con i fondi ordinari e straordinari del bilancio dello Stato.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA REVISIONE
DEGLI ORGANICI DELL'AMMINI-
STRAZIONE GIUDIZIARIA E ALLE
PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

Art. 3.

1. La distribuzione del personale dell'Amministrazione giudiziaria, nell'ambito delle aree professionali e tra le medesime, è modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, purché le modifiche non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999, come rettificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2000.

Art. 4.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso della durata di sei mesi, diviso in due trimestri.»;

b) ai commi 2 e 4, le parole «secondo semestre» sono sostituite dalle seguenti: «secondo trimestre».

Art. 5.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), le parole «per più di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per più di trenta giorni» e le parole: «o di novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «o di quarantacinque giorni»;

b) al comma 2, le parole «oltre sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre trenta giorni».

Art. 6.

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «un corso della durata di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un corso della durata di dodici mesi»;

b) al comma 3, le parole: «i primi dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «i primi otto mesi».

Art. 7.

1. All'articolo 27, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole: «per più di novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per più di sessanta giorni» e le parole: «e di centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e di ottanta giorni»;

b) al comma 2, le parole: «oltre novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre sessanta giorni».

Art. 8.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'accertamento dei requisiti psicofisici dinanzi alla commissione medica si conclude con il giudizio di idoneità o non idoneità.

4. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che è disposta con decreto motivato del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria».

Art. 9.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 108 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'accertamento dei requisiti attitudinali dinanzi alla commissione dei selettori si conclude con il giudizio di idoneità o non idoneità.

4. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione dei selettori è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che è disposta con decreto motivato del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria».

Art. 10.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 101 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È ammesso agli accertamenti per il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali un contingente di candidati, che abbia superato la prova d'esame, pari al quintuplo dei posti messi a concorso.

2-ter. Sono ammessi agli accertamenti per il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitu-

dinali anche i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio dell'ultimo di essi utilmente collocato nel contingente di cui al comma 2-bis».

CAPO III

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE A DISTANZA

Art. 11.

1. Nel comma 1 dell'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 134-bis. (*Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato*). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza».

Art. 13.

1. All'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 la lettera c) è abrogata;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 147-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 147-*quater*. (*Esame a distanza dei minori*). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 498, comma 4-ter, del codice, il giudice, ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame del minore avvenga a distanza. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 147-bis, comma 2.

2. Su richiesta del minore o del suo difensore l'esame viene effettuato con modalità tali da assicurare la visibilità dell'esaminato da parte del solo giudice».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 205-bis. (*Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero*). - 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando

previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis.

2. Quando la disciplina processuale prevede la partecipazione necessaria dell'imputato all'udienza, la detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione od il rinvio dell'udienza, quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e l'imputato non dà il consenso».

Art. 16.

1. All'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dalla legge 26 novembre 1999, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è posto al 31 dicembre 2000».

Art. 17.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 11 a 16, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 2000, in lire 30 miliardi per l'anno 2001, ed in lire 64 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 48 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento re-

lativo al medesimo Ministero; quanto a lire 13 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 1 miliardo per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; quanto a lire 16 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e quanto a lire 16 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IV

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'ESPULSIONE

Art. 18.

1. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nei casi previsti dal comma 3, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».

2. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esi-

genze processuali. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla richiesta.

3-bis. Si osservano le disposizioni previste dal comma 3, anche nel caso in cui l'ordine di esecuzione della pena detentiva è sospeso ai sensi dell'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale.»;

b) nel comma 13, le parole: «con l'arresto da due mesi a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione non superiore a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato. È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza».

Art. 19.

1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. (*Espulsione dello straniero sottoposto a misura cautelare*). - 1. Nei confronti dello straniero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, disposta in sede di convalida del fermo o dell'arresto, è disposta l'espulsione quando sussiste taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, ovvero si procede per un reato che comporta l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione.

2. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone, con decreto motivato, l'espulsione dello straniero, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali, valutate anche in relazione all'interesse della persona offesa.

3. L'espulsione non ha luogo nei casi in cui si procede per uno o più delitti previsti dall'articolo 407 comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i delitti previsti dal libro secondo, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale, nonché

dall'articolo 12 del presente decreto legislativo.

4. L'espulsione è immediatamente comunicata al questore che, dopo aver effettuato i necessari accertamenti sull'identità e sulla nazionalità dello straniero ed acquisiti i documenti per il viaggio, provvede all'esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

5. Acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, il giudice dichiara con sentenza non doversi procedere. La custodia cautelare cessa con l'esecuzione dell'espulsione.

6. In caso di rientro dello straniero nel territorio dello Stato prima della scadenza del termine di cinque anni dall'esecuzione dell'espulsione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 345 del codice di procedura penale e la custodia cautelare è posta nuovamente in esecuzione».

Art. 20.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «entro il limite di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di tre anni»;

b) le parole: «può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sostituisce la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni».

Art. 21.

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. (*Espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione*). - 1. Nei confronti dello straniero detenuto che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non

superiore a tre anni, è disposta l'espulsione nei seguenti casi:

a) se si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2;

b) se la condanna riguarda un reato che comporta l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione;

c) se lo stesso straniero ne fa richiesta.

2. L'espulsione non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal libro secondo, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale, nonché dall'articolo 12 del presente decreto legislativo.

3. Competente a disporre l'espulsione è il magistrato di sorveglianza su richiesta del pubblico ministero, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero del detenuto.

4. Il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero, nonché i necessari documenti per il viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

5. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. La presentazione dell'opposizione non sospende l'esecuzione dell'espulsione. Il presidente del tribunale di sorveglianza può, con provvedimento provvisorio, sospendere l'esecuzione dell'espulsione oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 19, quando, nel caso previsto dal comma 1, lettera b), ritiene che lo straniero non sia socialmente pericoloso.

6. La pena è estinta alla scadenza del termine di cinque anni dall'esecuzione dell'espulsione, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è

ripristinato e riprende l'esecuzione della pena».

CAPO V

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA TRASGRESSIONE DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ARRESTI DOMICILIARI E BENEFICI PENITENZIARI

Art. 22.

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura degli arresti domiciliari e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere».

2. Nell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Il giudice, se l'arresto è avvenuto nelle ipotesi di cui all'articolo 385, terzo comma, del codice penale, provvede in ogni caso anche a sostituire la misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 276, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale.

1-*ter*. Si applica l'articolo 27 del codice di procedura penale se il giudice, contestualmente o successivamente al provvedimento di cui al comma 1-*bis*, dichiara la sua incompetenza.

1-*quater*. La polizia giudiziaria, quando l'arresto in flagranza è avvenuto per una condotta punibile a norma dell'articolo 385, terzo comma, del codice penale, ne dà im-

mediata notizia anche al pubblico ministero presso il giudice competente per il reato per il quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, che trasmette immediatamente al giudice competente per la convalida l'ordinanza applicativa e gli altri atti relativi alla sua esecuzione».

Art. 23.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede».

Art. 24.

1. Nel comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, ovvero per uno dei delitti per i quali l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280».

Art. 25.

1. Al comma 1 dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole «per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*» sono soppresse.

CAPO VI

OPERAZIONI SIMULATE E RITARDO
OD OMISSIONE DEGLI ATTI DI CAT-
TURA, DI ARRESTO O DI SEQUESTRO

Art. 26.

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, nel corso di specifiche operazioni di polizia previamente autorizzate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti per cui procedono, anche indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, beni ovvero cose che sono l'oggetto, il prodotto, il profitto, il prezzo del reato o il mezzo per commetterlo, ovvero altre utilità provenienti da taluno dei delitti per cui si procede, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.

2. Le operazioni indicate nel comma 1 possono essere effettuate in relazione ad uno dei seguenti delitti:

a) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

b) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale;

c) usura, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

d) delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

e) delitti concernenti armi e materiali d'armamento, di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

f) delitti riguardanti stupefacenti o sostanze psicotrope, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

g) delitti aggravati a norma dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

h) delitti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione.

Art. 27.

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 26, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione può arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.

2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1 il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.

3. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente in relazione al luogo in cui l'operazione deve svolgersi.

Art. 28.

1. Le operazioni indicate nell'articolo 26 possono essere effettuate dagli ufficiali di

polizia giudiziaria appartenenti alla Direzione investigativa antimafia o ai servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Fatte salve le disposizioni impartite a norma del comma 5 del predetto articolo 12, per le finalità di coordinamento ivi previste, le operazioni relative ai delitti di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga. Per i delitti di contrabbando gli ufficiali di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni devono essere altresì in possesso della qualifica di ufficiali di polizia tributaria.

2. L'esecuzione delle operazioni è disposta, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dal Capo della polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal direttore della Direzione investigativa antimafia, dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito dell'operazione. L'esecuzione delle operazioni relative ai delitti previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, d'intesa con questa, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia.

3. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve darne preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero deve essere informato altresì dei risultati dell'operazione.

4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui all'articolo 26. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono stabilite le disposizioni per il coordinamento operativo ed informativo delle forze di polizia, anche in relazione a specifiche esigenze investigative, e sono individuate le operazioni attivabili dagli ufficiali di polizia giudiziaria di specifiche unità specializzate competenti per la persecuzione dei delitti determinati, anche in relazione alla competenza preminente della forza di polizia cui appartengono.

Art. 29.

1. Sono abrogati gli articoli 97 e 98 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e l'articolo 12-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

2. Restano salve le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

CAPO VII

MODIFICHE ALLA LEGGE
24 NOVEMBRE 1981, N. 689

Art. 30.

1. Il primo comma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni può sostituire tale pena con la custodia domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno può sostituirla inoltre con la libertà controllata; se ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.».

Art. 31.

1. L'articolo 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - (*Custodia domiciliare*). - 1. La sanzione della custodia domiciliare comporta l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o assistenza.

2. La custodia domiciliare comporta altresì:

a) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

b) il ritiro del passaporto nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente.

3. Se il condannato lo richiede, può essere ammesso a svolgere un lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'at-

tività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province o i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato. In tal caso, l'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di due ore di lavoro giornaliero, con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio o di salute del condannato.

4. Se il condannato viene ammesso al lavoro di pubblica utilità, il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ha una durata pari a otto ore, da determinarsi tenendo conto delle esigenze di lavoro, di studio e di salute del condannato.

5. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Nei confronti del condannato, il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale».

Art. 32.

1. All'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La custodia domiciliare può essere applicata se non risulta indispensabile la detenzione in carcere».

Art. 33.

1. L'articolo 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - (*Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva*). - 1. La

pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei quattro anni dalla condanna precedente.

2. La pena detentiva, se è stata irrogata per un fatto commesso nell'ultimo quinquennio, non può essere sostituita:

a) nei confronti di coloro che sono stati condannati per più di due volte per delitti della stessa indole;

b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma dei commi primo e secondo dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di affidamento in prova o di semilibertà.

3. Le condizioni soggettive che escludono la sostituzione della pena detentiva previste nel presente articolo non si estendono agli imputati minorenni».

2. All'articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo le parole «pene sostitutive», sono inserite le seguenti: «della pena pecuniaria e della libertà controllata»;

b) nel primo comma, le parole «385 (evasione)» sono soppresse;

c) nel secondo comma, dopo le parole «pene sostitutive», sono inserite le seguenti: «della pena pecuniaria e della libertà controllata»;

d) nel terzo comma, le parole «Le pene sostitutive» sono sostituite dalle seguenti «Le medesime pene sostitutive»;

e) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Le pene sostitutive della pena pecuniaria, della libertà controllata e della custodia domiciliare non si applicano al delitto previsto dall'articolo 385 del codice penale, ai delitti

previsti dal libro secondo, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale nonché ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale».

Art. 34.

1. All'articolo 64 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Fuori del caso in cui il condannato sia stato ammesso a prestare un lavoro di pubblica utilità, se risulta che il condannato alla custodia domiciliare non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero che versa in situazione di assoluta indigenza, il magistrato di sorveglianza può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di detenzione per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare un'attività lavorativa, osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il magistrato di sorveglianza dispone in ogni caso che la detenzione venga eseguita in un luogo di pubblica cura se il condannato versa in condizioni di salute tali da renderne necessario il ricovero.

Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.»;

c) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa agli organi di polizia competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni.»;

d) nel quarto comma, le parole: «numeri 1, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1 e 3».

Art. 35.

1. All'articolo 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Quando il condannato, senza giusto motivo, si allontana dai luoghi in cui sconta la custodia domiciliare o non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità ovvero lo abbandona, la parte rimanente della detenzione domiciliare si converte nella pena detentiva sostituita.

La restante parte della pena si converte altresì nella pena detentiva sostituita quando, senza giusto motivo, è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla custodia domiciliare o alla libertà controllata.»;

c) nel secondo comma, le parole: «o il direttore dell'istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato» sono soppresse.

Art. 36.

1. L'articolo 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 67. (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione). - 1. Nei confronti del condannato alla custodia domiciliare o alla libertà controllata non sono applicabili le misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Le misure alternative alla detenzione indicate nel comma 1 sono altresì escluse per

il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 66.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai condannati minori di età al momento della condanna».

Art. 37.

1. L'articolo 70 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 70. (Esecuzione di pene concorrenti). - 1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze di condanna alla pena della custodia domiciliare o della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale e dell'articolo 663 del codice di procedura penale.

2. Tuttavia, la pena detentiva sostituita con la custodia domiciliare non può complessivamente superare la durata di due anni e sei mesi; se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente la durata di un anno e sei mesi, si applica la custodia domiciliare per la parte che eccede tale limite e fino a due anni. Oltre questi limiti si applica per intero la pena detentiva sostituita.

3. Le pene della custodia domiciliare e della libertà controllata sono sempre eseguite, nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la custodia domiciliare».

Art. 38.

1. All'articolo 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) nel terzo comma, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare, anche quando è affiancata dal lavoro di pubblica utilità.».

2. Nell'articolo 61 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare».

3. All'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) il quarto comma è abrogato.

4. All'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) nel quarto comma, le parole: «, nonché al direttore dell'istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione» sono soppresse.

5. All'articolo 65 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) il terzo comma è abrogato.

6. All'articolo 68 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) nel primo comma, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

c) nel quarto comma, le parole: «La semidetenzione» sono sostituite dalle seguenti: «La custodia domiciliare».

7. All'articolo 69 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) nel terzo comma, la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare».

CAPO VIII

BENEFICI PENITENZIARI

Art. 39.

1. Dopo l'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:

«Art. 54-bis. (*Liberazione anticipata in casi particolari*). - 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di speciale partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, a richiesta dell'interessato o del suo difensore, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai detenuti per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis.

3. Per speciale partecipazione all'opera di rieducazione si intende il particolare impegno dimostrato nella realizzazione del programma di trattamento e l'elevato grado di maturazione raggiunto nel percorso di rieducazione in vista del reinserimento sociale.

4. La riduzione di pena di cui al presente articolo non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 54.

Art. 54-ter. (*Domanda di liberazione anticipata*). - 1. Quando vi è richiesta, proveniente dal condannato detenuto, di ottenere la misura prevista dagli articoli 54 e 54-bis, essa è inoltrata per il tramite della direzione dell'istituto ove il condannato si trova ed è inviata al magistrato di sorveglianza competente corredata con tutti i dati necessari per il suo esame e con sintetici rapporti informativi circa la partecipazione all'opera di rieducazione del condannato relativamente al periodo di detenzione da considerare».

Art. 40.

1. I commi 7 e 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«7. Provvede, con decreto motivato, sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, nonché sulla remissione del debito di cui all'articolo 56. I provvedimenti sulla liberazione anticipata sono notificati all'interessato ed al difensore eventualmente nominato nonché comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

8. Provvede, con ordinanza, sui ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale».

Art. 41.

1. Nel comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole «la riduzione di pena per la liberazione anticipata,» sono soppresse.

2. Nel comma 2 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole «al comma 4 dell'articolo 69» sono inserite le seguenti: «, nonché sui reclami avverso i provvedimenti sulla liberazione anticipata».

Art. 42.

1. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 69-bis. (*Reclamo in materia di liberazione anticipata*). - 1. Avverso il decreto con il quale il magistrato di sorveglianza decide sulla richiesta di concessione della liberazione anticipata, entro dieci giorni dalla notifica o dalla comunicazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre reclamo, con le forme di cui all'articolo 30-bis, al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il reclamo del pubblico ministero ha effetto sospensivo del provvedimento di concessione della liberazione anticipata».

Art. 43.

1. La detrazione di pena prevista dall'articolo 54-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 39 della presente legge, a domanda dell'interessato, si applica, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, anche in riferimento ai semestri di pena successivi al 1° gennaio 1995 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che, con riferimento ai semestri suddetti, risulti provata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. La riduzione di pena è definita nella misura integrativa di quindici giorni nei casi in cui sono state già concesse le detrazioni di pena nella misura di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai detenuti per taluno dei delitti

di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 44.

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, per far fronte alle imprescindibili, e da considerarsi prevalenti, esigenze dell'ufficio di sorveglianza derivanti dalla predetta applicazione, i Presidenti delle Corti d'appello, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, provvedono ad applicare in ciascun ufficio di sorveglianza del distretto un numero di magistrati giudicanti non inferiore alla metà dell'organico dei magistrati di sorveglianza addetti al medesimo ufficio. Nel caso in cui l'ufficio di sorveglianza sia costituito da un solo magistrato, l'applicazione sarà di un ulteriore magistrato.

2. L'applicazione deve essere disposta entro il decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e cessa dopo sei mesi dal suo inizio.

3. Nei confronti dei magistrati applicati ai sensi del comma 1 non opera la preclusione di cui all'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Art. 45.

1. Nell'istruire ed inviare al magistrato di sorveglianza le richieste di liberazione anti-

pata, la direzione dell'istituto tiene conto degli effetti del loro eventuale accoglimento dando la priorità a quelle che, ove accolte, determinerebbero la scarcerazione del detenuto.

2. Le richieste di liberazione anticipata pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rinnovate.

Art. 46.

1. L'Amministrazione penitenziaria definisce programmi personalizzati di esecuzione della pena, idonei regimi detentivi e specifici percorsi trattamentali, individuando anche gli istituti, o le parti di essi, ove tali regimi e percorsi si attuano. A tali programmi possono essere ammessi i condannati che hanno dato prova di particolare partecipazione all'opera di rieducazione, di cui all'articolo 54-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 39 della presente legge.

CAPO XI

NORMA FINALE

Art. 47.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

